Penale Sent. Sez. 3 Num. 38211 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO
Data Udienza: 02/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONAVOGLIA FERDINANDO nato a TARANTO il 21/05/1956

avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del PG, dott. Marco Patanello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 18 novembre 2025, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo in data 14 marzo 2025, ha prosciolto Ferdinando Buonavoglia dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 74/2000, relativo al periodo d'imposta 2014, contestato al capo a) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, ha rideterminato la pena complessivamente inflitta per il medesimo reato, contestato al capo b) in relazione al periodo d'imposta 2015, e per i reati già giudicati con sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo n. 3/2022 del 16 marzo 2022, divenuta irrevocabile il 20 ottobre 2023, in anni tre e mesi due di reclusione, con contestuale riduzione ad anni due della pena accessoria dell'interdizione

temporanea dai pubblici uffici. Ha, inoltre, ridotto l'ammontare della confisca per equivalente disposta nei confronti di Buonavoglia e della coimputata, Maddalena Pizzaleo, ad € 2.652.210,00 — corrispondente alla somma dell'IRES e dell'IVA evase costituenti il profitto del reato al capo b) — confermando nel resto il provvedimento ablativo di primo grado, ivi compresa la confisca diretta nei confronti di MANU MEC S.r.l. sino alla concorrenza di € 2.882.112,75.

2. Il procedimento trae origine da una verifica avviata nel 2017 nei confronti della MANU MEC S.r.l., esercente attività di assemblaggio e carpenteria, della quale Pizzaleo rivestiva la carica formale di amministratrice unica dal 25 settembre 2003, mentre Buonavoglia — socio di minoranza e soggetto delegato a operare sui conti sin dalla costituzione della società — ne era, secondo l'ipotesi accusatoria poi confermata dai giudici di merito, l'amministratore di fatto. Gli accertamenti avevano preso avvio a seguito di segnalazioni concernenti alcune società fornitrici di MANU MEC S.r.l. e di PIANETA LAVORO S.r.l. — quest'ultima formalmente amministrata dal Buonavoglia — i cui conti correnti venivano sistematicamente svuotati mediante prelevamenti in contanti immediatamente successivi ai pagamenti delle fatture da parte delle committenti.

2.1. A seguito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale aveva ritenuto relative a operazioni inesistenti, per il periodo d'imposta 2014 (capo a), le fatture emesse in favore di Manu Mec S.r.l. da F.E.L. S.r.l. e da REVERIE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per un'evasione dell'IRES pari a € 180.087,05 (imponibile € 654.862,00) e dell'IVA pari a € 137.481,00 (imponibile € 624.912,00); per il periodo d'imposta 2015 (capo b), erano ritenute false le fatture emesse da F.E.L. S.r.l., SINERGIE S.r.l. e ARABA FENICE S.r.l., per un'evasione dell'IRES pari a € 1.539.931,25 (imponibile € 5.599.750,00) e dell'IVA pari a € 1.231.945,00 (imponibile € 5.399.750,00). Aveva, quindi, con sentenza del 14 marzo 2025, condannato Buonavoglia- ritenuta la continuazione con i reati oggetto della sentenza del GUP del 16 marzo 2022 — alla pena di anni quattro di reclusione, oltre le pene accessorie ivi indicate, e disposto la confisca diretta del profitto dei reati nei confronti di MANU MEC S.r.l. sino a € 2.882.112,75 e, per il caso di incapienza, la confisca per equivalente nei confronti di Buonavoglia e della coimputata sino alla concorrenza del medesimo importo. Il ruolo di amministratore di fatto di Buonavoglia era stato desunto dalle convergenti dichiarazioni della segretaria Marina Citti, del responsabile del personale Bruno Turco e del commercialista Marco Di Caterina, i quali avevano concordemente riferito che Buonavoglia gestiva in via esclusiva la società e aveva poi provveduto a svuotarla a vantaggio di una nuova impresa formalmente intestata alla nuova compagna, del cui consiglio di amministrazione era procuratore speciale.

3. La sentenza di primo grado veniva appellata da Buonavoglia che articolava cinque motivi:
con il primo, chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto;
con il secondo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
con il terzo, si doleva dell'eccessività della pena base e degli aumenti per la continuazione;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

con il quarto, eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 522 c.p.p. con riferimento alla disposta confisca, ritenuta non ritualmente contestata nonostante la sua natura di sanzione penale pecuniaria;

con il quinto, censurava l'applicazione della confisca per equivalente a suo carico in assenza di un previo tentativo di sequestro dei beni di MANU MEC S.r.l. ovvero di una valutazione della sua incapienza patrimoniale, rilevando altresì che la società non era stata citata in giudizio con l'assistenza di un difensore.

3.1. In data 27 ottobre 2025, Buonavoglia, tramite i difensori, muniti di procura speciale, e con il consenso del Procuratore Generale, presentava istanza di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., chiedendo, in accoglimento del solo terzo motivo di appello e con espressa rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame, la rideterminazione della pena nella misura di anni tre e mesi due di reclusione (pena base per il capo b anni due e mesi sei di reclusione, aumentata di quattro mesi per ciascuno dei due reati satelliti già giudicati con la sentenza GUP del 16 marzo 2022, previa declaratoria di prescrizione del reato al capo a). La Corte di appello accoglieva la richiesta di concordato e pronunciava la sentenza nei termini sopra descritti.

4. Avverso la sentenza, Ferdinando Buonavoglia, tramite i difensori, propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

4.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., l'inosservanza e la mancata applicazione degli artt. 129 e 530 c.p.p. in relazione ai capi a) e b). Si sostiene che la Corte territoriale, nel dichiarare la prescrizione del reato al capo A) e nell'applicare la pena concordata per il reato contestato al capo b), si sarebbe limitata alla mera formula estintiva senza spendere motivazione alcuna diretta ad escludere con evidenza la mancanza di responsabilità dell'imputato, come imposto dall'art. 129 c.p.p.

4.2 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 522 c.p.p. e l'erronea applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000, con conseguente nullità della sentenza-ordinanza di applicazione della confisca per difetto di rituale contestazione e violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. La difesa sostiene che la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 avrebbe natura di "sanzione penale pecuniaria" e che, pertanto, "il capo di imputazione avrebbe dovuto operare un espresso riferimento all'elemento fattuale della confisca per equivalente". Si lamenta che la Corte territoriale abbia confermato il provvedimento ablativo senza alcuna motivazione sui punti esposti con il motivo di gravame, avendo ritenuto — erroneamente — che la rinuncia al motivo travolgesse anche le doglianze relative alla violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, i quali sarebbero invece rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 e il connesso vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p. Si sostiene che con i motivi di appello si era dedotto che la confisca per equivalente poteva essere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

disposta a carico del ricorrente solo nel caso in cui fosse rimasto accertata l'incapienza patrimoniale della MANU MEC S.r.l., presupposto che tuttavia non poteva ritenersi provato, anche a causa dell'omessa partecipazione della società al processo.

4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 587 c.p.p., con violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. Si sostiene che i motivi relativi alla illegittimità e nullità della confisca per equivalente non avrebbero carattere esclusivamente personale e avrebbero, dunque, dovuto giovare in via estensiva anche alla coimputata Pizzaleo, in applicazione del principio dell'effetto estensivo dell'impugnazione. Per tale ragione, la Corte territoriale sarebbe stata tenuta in ogni caso a motivare e decidere i punti sollevati in merito alla confisca per equivalente, dovendosi ravvisare un interesse "retroestensivo" congiunto di entrambi gli imputati alla declaratoria di nullità o revoca della misura ablativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile risultando le censure in cui si articola o prive di interesse o non consentite in sede di legittimità.

2. Il primo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: per carenza di interesse quanto alla declaratoria di prescrizione del capo a), e per rinuncia al motivo relativo alla responsabilità in relazione al capo b).

2.1 In relazione alla declaratoria di prescrizione, questa Corte ha precisato che l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza dichiarativa della prescrizione è senz'altro configurabile in astratto, come ad esempio quando egli miri «ad evitare conseguenze extra-penali pregiudizievoli, ovvero ad assicurarsi effetti extra-penali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015,Vittorini, Rv. 265604)» (Sez. 2, n. 10922 del 5/3/2024, Pileri).

2.1 La pronuncia da ultimo richiamata, tuttavia, chiarisce che «in presenza di una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, [è necessario] che l'imputato alleghi «un qualche concreto interesse a ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, ivi compreso un qualche apprezzabile interesse ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli (così, di recente, Sez. 4, n. 18343 del 05/02/2019, Catalini, Rv. 275760». La sentenza richiama sul punto «Sez. 4, n. 24763 del 13/01/2022, Carbone; Sez. 2, n. 46009 del 17/11/2021, Giordano; Sez. 7, n. 19224 del 14/04/2021, Campo; Sez. 6, n. 155:39 del 23/03/2021, Antonuccio; Sez. 2, n. 11568 del 03/02/2021, Di Guida».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.1.1 Venendo al caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcun interesse a fondamento dell'impugnazione della statuizione che ha dichiarato l'estinzione del reato contestato al capo A).

Va, anche, sottolineato, sotto tale profilo, che il profitto relativo al reato dichiarato estinto è stato dalla Corte territoriale espunto dalla confisca per equivalente, così da escludere che la misura ablativa permetta di configurare un interesse a impugnare la declaratoria di improcedibilità.

2.2 Con riferimento ai reati di cui al capo b), risulta dalla sentenza impugnata che:

i difensori di Buonavoglia nel corso del giudizio di secondo grado, in forza della procura speciale ad lui conferita, hanno avanzato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., proposta di concordato accettata dal Procuratore Generale, chiedendo, in accoglimento del terzo motivo dell'appello, il miglioramento del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, con rinuncia agli altri motivi di gravame;

la Corte di appello ha integralmente recepito, riducendo la pena negli esatti termini pattuiti, ritenendola adeguata al reale disvalore dei fatti.

2.2.1 L'accoglimento della richiesta, in punto di determinazione della pena, negli stessi termini oggetto del concordato determina una definitiva preclusione processuale all'esperibilità delle questioni sollevate dal ricorso: secondo quanto già affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01; Sez. 4, n. 21532 del 17/04/2025, Belcastro; Sez. 4, n. 29960 del 11/7/2025, Filippini).

2.2.2 Avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. il ricorso per Cassazione è, quindi, ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

2.2.3 È quindi inammissibile il motivo del ricorso che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato per il quale è intervenuto il concordato sulla pena.

3. Le considerazioni innanzi esposte determinano l'inammissibilità anche del secondo e del terzo motivo, tra loro strettamente connessi, in quanto entrambi attinenti alla legittimità e alle modalità applicative della confisca per equivalente ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000. I motivi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

corrispondono, rispettivamente, al quarto e al quinto motivo dell'atto di appello di Buonavoglia, ai quali il ricorrente ha espressamente rinunciato in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p.

3.1 A ciò si aggiunga che:

la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, è non rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc. pen., eccezione che nel caso di specie non risulta sollevata nel giudizio di primo grado (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, P.m. in proc. Battistella, Rv. 238240 in motivazione);

in relazione alla posizione di Pizzaleo e della società Manu Mec, inoltre, Buonavoglia, quale persona fisica, non risulta titolare di un interesse che gli consenta di impugnare statuizioni riguardanti l'ex moglie e la persona giuridica.

la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che «in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Lanza, Rv. 272111- 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 - 01; Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, Passamonti). Nel caso di specie, il ricorrente non fornisce alcun elemento da cui poter desumere la possibilità di procedere alla confisca diretta a carico dell'ente, in relazione al quale non allega alcuna informazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali. Il motivo è quindi, privo del requisito della specificità che implica, per l'impugnante, «l'onere di spiegare le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, tutti gli elementi, anche fattuali, che si pongono a fondamento delle censure, per consentire al giudice del gravarne l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 2896 del 3/03/1999, Rv. 212610; Sez.1, del 31/01/1996 n. 5161, Rv. 203513)» (Sez. 3, n. 26958 del 18/5/2022, Boiocchi).

5. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in 2/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale